# SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
16 dicembre 1987 *

Nella causa 178/86,

**Mariette Turner**, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. J. Biver, 2, rue Goethe,

ricorrente,

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Dimitrios Gouloussis, in qualità d'agente, assistito dall'avv. Philippe Mihail, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 19 settembre 1985 contenente il rapporto informativo definitivo per il periodo 1981-1983, una domanda di risarcimento danni per la stesura tardiva del rapporto, nonché per la mancanza di qualsiasi rapporto informativo tra il 1977 ed il 1981 e, infine, una domanda di condanna al pagamento di un franco simbolico quale risarcimento del danno morale per la mancata risposta al reclamo volto ad ottenere la revisione del rapporto informativo per il periodo 1981-1983,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, R. Joliet e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça
cancelliere: D. Louterman, amministratore

* Lingua processuale: il francese.

vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 2 luglio 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 ottobre 1987,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 17 luglio 1986, la sig.ra Mariette Turner, dipendente della Commissione, ha proposto un ricorso volto ad ottenere l'annullamento della decisione 19 settembre 1985, contenente il rapporto informativo definitivo per il periodo 1981-1983, nonché il risarcimento dei danni per la stesura tardiva del rapporto, nonché per la totale mancanza di rapporto informativo tra il 1979 ed il 1981 e, infine, la condanna ad un franco simbolico quale risarcimento del danno morale subito per via della mancata risposta al reclamo da lei presentato per ottenere la revisione del rapporto informativo per il periodo 1981-1983.

2 Con nota 19 settembre 1985, il direttore generale del personale e dell'amministrazione, in qualità di compilatore d'appello, redigeva il rapporto informativo definitivo per il periodo 1981-1983 della Turner, medico di fiducia dell'ufficio liquidazione delle prestazioni della cassa malattia (DG IX).

3 La Commissione riconosce che il rapporto è stato compilato con circa nove mesi di ritardo e che contiene giudizi analitici diversi da quelli contenuti nel precedente rapporto informativo.

4 L'ultimo rapporto che possa fornire una termine di paragone è quello relativo al periodo 1975-1977, durante il quale la Turner lavorava presso il servizio medico (DG IX). Non esistono, infatti, rapporti informativi per i periodi 1977-1979 e 1979-1981. Per il periodo 1977-1979, la Commissione non ha sostituito il rapporto

annullato dalla Corte con sentenza 21 marzo 1985 (causa 263/83, Racc. 1985, pag. 93). Per il periodo 1979-1981, essa ha convenuto con la Turner di non compilare alcun rapporto informativo. Con sentenza della Corte 9 luglio 1981 (cause riunite 59 e 129/80, Racc. 1981, pag. 1883), la Corte ha annullato la decisione che destinava la ricorrente ad un nuovo servizio medico-sociale all'interno del servizio medico e la successiva decisione recante tramutamento ad un posto nella DG XII « Ricerca, scienza, educazione ». Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto difficile compilare un rapporto informativo per il perido 1979-1981, giacché i compiti assegnati alla ricorrente non erano, secondo la sentenza della Corte, quelli cui avrebbe dovuto essere destinata.

5 Va inoltre osservato che la « Guida per la compilazione del rapporto informativo », adottata dalla Commissione il 27 luglio 1979 a norma dell'art. 43 dello statuto, ha modificato la nomenclatura dei giudizi analitici contenuti nel rapporto informativo. In particolare, ha sostituito i giudizi di « superiore alla media, normale, inferiore alla media » con quelle di « eccellente, ottimo, buono, passabile, lascia a desiderare ».

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, del procedimento e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza.

**Sulla domanda di annullamento**

7 Con un primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha redatto il rapporto informativo per il periodo 1981-1983 oltre i termini prescritti dalla « Guida per la compilazione del rapporto informativo ».

8 Va ricordato, in proposito, che, come la Corte ha dichiarato nelle sentenze 1° giugno 1983 (cause riunite 36, 37 e 218/81, Seton/Commissione, Racc. 1983, pag. 1789, punti 13 e 14 della motivazione) e 21 marzo 1985 (precitata, punto 16 della motivazione), il ritardo nella stesura del rapporto informativo determina l'annullamento del rapporto stesso solo se ciò ha recato pregiudizio al dipendente interessato.

9 Va poi osservato che, come risulta dalla sentenza 6 febbraio 1986 (cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Castille/Commissione, Racc. 1986, pag. 497, punti 35 e 36 della motivazione), il ritardo è tale da arrecare danno al dipendente, in particolare, quando una decisione favorevole al suo riguardo avrebbe dovuto essere presa nel corso del periodo durante il quale nel rapporto informativo mancava, senza che il dipendente interessato sia tenuto a provare un nesso di causalità tra la mancata adozione di tale decisione e l'inesistenza del rapporto.

10 Nella fattispecie, la ricorrente si è però limitata ad affermare che il ritardo nella compilazione del rapporto informativo aveva inciso sullo sviluppo normale della sua carriera, senza precisare ulteriormente in che cosa sia consistito tale pregiudizio. In particolare, non ha menzionato alcuna decisione relativa allo sviluppo della sua carriera che avrebbe dovuto essere presa nel corso del periodo in cui mancava il rapporto informativo. Il primo motivo va dunque respinto.

11 Con un secondo motivo, la ricorrente censura la Commissione per non aver rispettato l'obbligo che le incombe, in forza dell'art. 5, 2° comma, della « Guida per la compilazione del rapporto informativo », di giustificare ogni modifica dei giudizi analitici rispetto al rapporto precedente.

12 Con nota 19 settembre 1985, il compilatore d'appello confermava per il periodo 1981-1983 i giudizi analitici meno favorevoli di quelli contenuti nel rapporto per il periodo 1975-1977. Precisava di aver « preso opportunamente conoscenza del rapporto informativo precedente relativo al periodo 1975-1977 », ma indicava che « (occorreva) tener conto del fatto che il sistema di valutazione in uso all'epoca non era perfettamente identico e, soprattutto, del mutamento delle mansioni (della ricorrente) dal 20 ottobre 1981 ».

13 Ne risulta che il compilatore d'appello, invece di giustificare la modifica dei giudizi analitici rispetto al rapporto precedente, ha indicato circostanze che a suo parere rendevano impossibile tale giustificazione.

14 In merito alla prima circostanza, vale a dire la modifica del sistema di giudizio avvenuta nel 1979, va ricordato che nella precitata sentenza 6 febbraio 1986 (punto 27 della motivazione) la Corte ha indicato che tale modifica non può esonerare la Commissione dall'obbligo di motivazione che le incombe a norma dell'art. 5, 2° comma, della « Guida per la compilazione del rapporto informativo ».

15 Quanto alla seconda circostanza, e cioè il mutamento delle mansioni della ricorrente dal 20 ottobre 1981, va ricordato che nella causa 266/82 (Turner/Commissione, Racc. 1984, pag. 1), la Commissione ha riconosciuto di aver assegnato la ricorrente ad un impiego che poteva essere affidato solo ad un medico e che comportava, in misura ragguardevole, prestazioni attinenti alla pratica della professione medica. Stando così le cose, le precedenti attribuzioni in seno al servizio medico e le nuove mansioni presso l'ufficio liquidazione vanno considerate in larga misura equivalenti. La Commissione non può dunque addurre un mutamento di mansioni per sottrarsi nella presente causa all'obbligo di giustificare le modifiche dei giudizi analitici.

16 È vero che il mutamento di mansioni ha comportato, come conseguenza, che l'autore del rapporto di cui è causa non è lo stesso del rapporto precedente, che deve fungere da termine di paragone. Tuttavia, come ha giustamente rilevato la ricorrente, il compilatore come pure il compilatore d'appello hanno la possibilità di mettersi in contatto con i precedenti compilatori grazie al dialogo organizzato dalla « Guida per la compilazione del rapporto informativo » e sono quindi in grado di farsi un'idea più precisa dello sviluppo delle prestazioni del dipendente di cui trattasi. Pertanto, neppure il mutamento del compilatore può esonerare la Commissione dall'obbligo di giustificare ogni modifica dei giudizi analitici.

17 È vero che nel caso di specie vi è un intervallo di quattro anni tra il periodo cui si riferisce il rapporto in causa e quello del rapporto che deve servire da termine di paragone. Tuttavia, in considerazione dell'equivalenza tra le attribuzioni precedenti e le nuove mansioni, nonché della possibilità di dialogo tra i compilatori del periodo 1975-1977 e del periodo 1981-1983, questa particolare circostanza non può essere invocata dalla Commissione per sfuggire all'obbligo di motivazione. D'altra parte, la stessa Commissione riconosce nella nota 19 settembre 1985 che proprio il rapporto per il 1975-1977 funge da termine di riferimento nel caso di

specie ai fini dell'applicazione dell'art. 5, 2° comma, della « Guida per la compilazione del rapporto informativo ».

18 La Commissione sostiene che la trasgressione dell'obbligo di cui all'art. 5, 2° comma, della « Guida per la compilazione del rapporto informativo » ha la natura di irregolarità procedurale che, secondo una costante giurisprudenza, incide sulla validità del rapporto informativo solo se reca pregiudizio al dipendente interessato. In proposito, occorre precisare che l'obbligo di motivazione in parola è inteso a consentire al dipendente di conoscere i motivi della modifica dei giudizi analitici, di verificare la realtà dei fatti indicati e, pertanto, di formulare, osservazioni su detta motivazione avvalendosi del proprio diritto ad essere ascoltato. Il rapporto informativo è affetto da un vizio di forma sostanziale ove il difetto di motivazione abbia pregiudicato il diritto del dipendente ad essere ascoltato. È, pertanto, inconferente l'affermazione secondo cui il dipendente interessato non avrebbe comunque — vale a dire anche se il compilatore avesse fornito giustificazione dei suoi giudizi — potuto sperare in giudizi analitici più favorevoli. Il secondo motivo della ricorrente è quindi fondato.

**Sulla domanda di risarcimento dei danni**

a) *Il ritardo nella redazione del rapporto informativo per il periodo 1981-1983*

19 Come dianzi esposto, la ricorrente non ha potuto dimostrare che, nel corso del periodo durante il quale mancava il rapporto, avrebbe potuto essere presa una decisione favorevole nei suoi riguardi. Di conseguenza, la domanda di risarcimento per via della tardività del rapporto informativo per il periodo 1981-1983 va respinta.

b) *La totale mancanza di rapporti informativi tra il 1977 ed 1981*

20 La ricorrente afferma che la mancanza di rapporto per i due consecutivi periodi 1977-1979 e 1979-1981 le ha recato pregiudizio, impedendole di rispondere ad eventuali rimproveri professionali e di evitare la valutazione negativa del successivo rapporto per il periodo 1981-1983.

21 Per quanto concerne la mancanza di rapporto tra il periodo 1977-1979, questa non può aver determinato il pregiudizio indicato dalla ricorrente. Infatti, nel momento

in cui è stata decisa la valutazione meno favorevole contenuta nel rapporto informativo per il periodo 1981-1983, il rapporto per il periodo 1977-1979 non mancava, giacché è stato annullato solo con la citata sentenza della Corte 21 marzo 1985.

22 È vero che la Commissione è venuta meno all'obbligo di redigere entro un termine ragionevole un nuovo rapporto informativo per il periodo 1977-1979, in esecuzione della precitata sentenza di annullamento. Tuttavia, tale inadempienza non può giustificare un risarcimento in favore della ricorrente, dato che questa non ha precisato in che modo tale inadempienza le abbia recato pregiudizio.

23 Quanto alla mancanza di rapporto per il periodo 1979-1981, va ricordato che la ricorrente ha accettato che non venisse compilato, in seguito alla precitata sentenza d'annullamento 9 luglio 1981. Deve subire le conseguenze di tale acquiescenza e, pertanto, non può legittimamente chiedere un indennizzo a causa della mancanza di un rapporto per il periodo in parola.

24 La domanda di risarcimento per via della mancanza di rapporti informativi tra il 1977 ed il 1981 va pertanto respinta.

**Sulla richiesta di condanna ad un franco simbolico**

25 Infine, la ricorrente chiede che le venga concesso un franco simbolico, a titolo di risarcimento del danno morale per la mancata risposta al suo reclamo inteso ad ottenere la revisione del rapporto informativo per il periodo 1981-1983.

26 In proposito, basti osservare che lo stesso art. 90, n. 2, 2° comma, dello statuto contempla l'eventualità della mancata risposta ad un reclamo prima della scadenza del termine. A tenore di tale norma, il silenzio equivale ad una decisione implicita di rigetto, contro la quale può essere proposto ricorso ai sensi dell'art. 91. Tale

silenzio non può, pertanto, giustificare la concessione di un franco simbolico a titolo di risarcimento del danno morale.

**Sulle spese**

27 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. A termini del § 3, 1° comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può compensare in tutto od in parte le spese. A norma dell'art. 70, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi di dipendenti restano a loro carico.

28 Va ricordato che la ricorrente è rimasta vittoriosa solo per uno dei quattro capi delle sue conclusioni. Pertanto, la Commissione va condannata a sostenere soltanto un quarto delle spese della ricorrente.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

**1) Il rapporto informativo della ricorrente per il periodo 1981-1983 è annullato.**

**2) Per il resto, il ricorso è respinto.**

**3) La Commissione sosterrà le proprie spese ed un quarto delle spese della ricorrente.**

Bosco Joliet Schockweiler

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 dicembre 1987.

Il Cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

G. Bosco